



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Gruppo Misto



Testo sostitutivo alla Proposta di legge regionale n° 26

**Norme per il sostegno dei genitori separati in
situazione di difficoltà**

d'iniziativa del consigliere (Gruppo Misto):

Ciucchi Pieraldo



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' "

E' a tutti noto che le separazioni dei genitori provocano spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati e , di conseguenza anche ai figli.

Soprattutto quando le separazioni determinano disagi economici nei soggetti interessati , si determinano serie difficoltà anche negli adempimenti degli stessi obblighi di legge.

Molto spesso la pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, significa, per l'altro coniuge non solo assumersi il peso e l'onere di un difficile reperimento di un alloggio ma anche la impossibilità di disporre delle risorse necessarie: la situazione psicologica che si determina rende anche complicati e talvolta impossibili i rapporti con i figli che stanno alla base di obblighi e doveri paterni e materni (affidamento congiunto).

E', questo, un problema sociale evidente, spesso causa di crisi profonda e disagio che vanno compresi, valutati in tutti i risvolti e, ove possibile , sottoposti ad interventi specifici di aiuto psicologico ed economico.

La proposta di legge in questione istituisce allo scopo anche uno specifico strumento di tipo consultoriale pluridisciplinare che è previsto debba collocarsi nell'ambito dei consultori familiari, quasi come un braccio teso alla famiglia in difficoltà con tutte le sue problematiche, una famiglia in crisi definita e da gestire che oggi non è più un fenomeno limitato ed anzi sempre più esteso al quale la Regione deve dare risposte adeguate e appropriate.

La casa, l'alloggio è indubbiamente il problema per chi lo perde in una società come la nostra dove la casa è un problema generale per i suoi costi e per la sua difficile reperibilità: la separazione in molti casi lo fa diventare assolutamente prioritario: per questo la proposta di legge ne fa una previsione come categoria specifica da inserire nel piano casa regionale.

Pieraldo Ciucchi

Firenze, 10 gennaio 2012



PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 59 dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 Febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. il fenomeno delle separazioni provoca spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati;
2. si ritiene opportuno intervenire a tutela dei Centri di Assistenza e Mediazione familiare che operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori;
3. si ritiene opportuno valorizzare programmi che prevedano alloggi, anche temporanei, nei quali ospitare genitori separati in grave difficoltà economica, servizi informativi e di consulenza legale per assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti e percorsi di supporto psicologico.

Si approva la seguente legge

Articolo 1
(Principi e finalità)

- 1) La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
- 2) La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi al fine di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.



Articolo 2
(Azioni regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in particolare, svolge le seguenti azioni:
 - a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
 - b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

Articolo 3
(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 2005, n. 41 (Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 41/2005, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Società della Salute di cui alla L.r. 40/2005, art.65 così come modificata dalla L.r 39/2008.
3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

Articolo 4
(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La programmazione di cui alla l.r. 41/2005 valorizza gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, i programmi che prevedano:
 - a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge separato;
 - b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull'effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla l. 54/2006;



- c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

Articolo 5

(Finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. Il Piano Integrato Sociale Regionale di cui alla L.r. 41/2005 individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dagli articoli 3 e 4.
2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a far data dall'esercizio finanziario 2012, con legge di bilancio, mediante utilizzo del fondo regionale per le politiche sociali.